



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI E. ROMAGNA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-------------|---------|------------|
| <input type="checkbox"/> | GRANDINETTI | GIORGIO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | PETICCA | ANGELO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | LABANTI | SANDRO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

« sull'appello n. 2437/2014
depositato il 29/09/2014

- avverso la pronuncia sentenza n. 86/2014 Sez:1 emessa dalla Commissione Tributari
Provinciale di FORLI'
contro:

difeso da:

e da

proposto dall'appellante:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE FORLI' - CESENA

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n°

AVVISO DI ACCERTAMENTO n°

RPEF-ALTRO 2007

RPEF-ALTRO 2008

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 2437/2014

UDIENZA DEL

10/05/2018 ore 10:00

N°

384/2/18

PRONUNCIATA IL:


10/5/18

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

26/2/18

Il Segretario

Il segretario



R.G. N. 2437/2014

RITENUTO IN FATTO

presentava ricorsi avverso gli avvisi di accertamento emessi dalla Agenzia delle Entrate – Direz. Prov.le di Forlì-Cesena relativi agli anni di imposta 2007 e 2008, a seguito rideterminazione sintetica del reddito e conseguente ripresa a tassazione effettuati dall'ufficio finanziario mediante l'applicazione del cd. redditometro.

La Commissione Tributaria Provinciale di Forlì accoglieva le impugnative in questione per i motivi di cui alla decisione n° 86 del 3.2.2014 deposit. il 10.2.2014.

Avverso tale sentenza interponeva ricorso in appello l'ufficio di Forlì-Cesena con le motivazioni di cui alla nota del 12.9.2014, chiedendo la riforma della decisione impugnata con relativa conferma dell'operato dell'Amministrazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso in appello dell'ufficio non merita accoglimento.

Ed invero:

Questa Commissione osserva preliminarmente che trattasi dell'ennesima controversia relativa all'uso del cd. redditometro da parte dell'Amministrazione finanziaria al fine di rideterminare sinteticamente il reddito del contribuente ex art. 38 DPR n° 600/1973.

Nella fattispecie risulta proprietario di due autovetture a gasolio e di un motociclo, nonché di abitazione principale a Forlì e di due abitazioni secondarie a Cervia ed in Sardegna. Inoltre negli anni in questione (2007 e 2008) risulta aver versato somme per finanziamento infruttifero e riscosso compensi.

A parere dell'ufficio il contribuente non ha dimostrato puntualmente la propria capacità finanziaria e, quindi, la provenienza non reddituale delle somme necessarie al mantenimento dei beni in suo possesso, in quanto le movimentazioni 2007/2008 sui conti correnti, esibiti dallo stesso contribuente quale prova, interessano specificatamente movimentazioni di investimento/disinvestimento titoli e non già prelievi di denaro.

Quanto sopra in disaccordo con le statuizioni dei primi giudici, che avevano ritenuto soddisfatto l'onere probatorio da parte del contribuente, il quale, per inciso, risultava aver venduto un terreno con fabbricato industriale per un prezzo rilevante (€1.067.914,00) negli anni immediatamente precedenti a quelli della verifica fiscale in parola e risultava, altresì, aver un saldo attivo sui conti correnti in questione per il periodo 2005/2010 di notevole entità.

Tutto ciò evidenziato, questo Collegio osserva che sulla fattispecie è ormai intervenuta consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha superato il precedente indirizzo giurisprudenziale in materia di prova documentale ammessa per il contribuente in relazione alla determinazione sintetica del reddito effettuata dall'ufficio ex art. 38 DPR n° 600/73.

A tali nuovi principi (cfr. tra l'altro Cassaz. n° 6396/2014; Cassaz. n° 1455/2016; Cassaz. n° 11388/2017) questa Commissione intende uniformarsi e farli propri.

Pertanto "nessuna altra prova deve dare la parte contribuente circa l'effettiva destinazione del reddito esente o sottoposto a tassazione separata agli incrementi patrimoniali se non la dimostrazione dell'esistenza di tali redditi", né può evincersi "un onere di dimostrazione aggiuntivo, circa la provenienza oltre che l'effettiva disponibilità finanziaria delle somme occorrenti per gli acquisti operati dal contribuente".




Per tutti i suesposti motivi il ricorso in appello dell'ufficio è respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in €1.500,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Respinge l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in €1.500,00 oltre accessori di legge.

Così deciso in Bologna, addì 10.05.2018

IL RELATORE
Angelo Peticca



IL PRESIDENTE
Giorgio Grandinetti

